



N. 239/EL-356/248/2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad



autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-*bis*, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPANE/P2015 0004809 del 1° ottobre 2015 (prot. ingresso MiSE n. 0023725 del 5 ottobre 2015), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna Rete Italia S.r.l. (nel seguito: Terna) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato alla linea 132 kV n. 672 "Fiorenzuola – Fidenza" dal sostegno n. 58 alla Cabina Primaria "Fidenza", nel Comune di Fidenza (PR);

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di risolvere l'interferenza della linea elettrica da 132 kV n. 672 "Fiorenzuola – Fidenza" con lo



sviluppo urbanistico del centro abitato di Fidenza (PR);

CONSIDERATO che il soggetto promotore dell'istanza ha dichiarato nella stessa di "avere la disponibilità/asservimento delle aree oggetto delle opere da realizzarsi";

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l'intervento prevede, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. DU23672E1BDX28644 rev.01 del 02.02.2015, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

- la realizzazione di un nuovo sostegno n. 58 di transizione aria-cavo a 132 kV in semplice terna;
- la realizzazione di un cavo interrato fino alla C.P. "Fidenza", per una lunghezza di circa 2 km;
- la demolizione dell'attuale tratto di linea compreso tra il nuovo sostegno n. 58 e la C.P. "Fidenza", di circa 1,5 km;

VISTA l'autocertificazione, allegata all'istanza, con la quale Terna ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTE le note PEC del 7 ottobre 2015 (prot. mise AOO_ENE. Registro Ufficiale (I) 0024417.12-10-2015) e del 21 gennaio 2016 (prot. mise.AOO_ENE. Registro Ufficiale (I) 0001919.25-01-2016), con le quali Terna ha chiesto rispettivamente la sospensione e la riattivazione dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota prot. n. 0013192 del 10 maggio 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica sulla presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, e contestualmente indetto la Conferenza di Servizi di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con nota prot. n. TRISPANE/P20160002397 del 23 maggio 2016, Terna ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;

DATO ATTO che Terna ha provveduto a comunicare l'avvenuto avvio del procedimento agli intestatari delle particelle catastali interessate dalle opere con varie note datate 1° giugno 2016 e 6 luglio 2016, che inoltre ha provveduto a far pubblicare l'Avviso al pubblico ai fini della "Partecipazione al procedimento amministrativo" all'Albo Pretorio del Comune di Fidenza (dal 30 maggio 2016 e per 30 gg. consecutivi) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 15 giugno 2016;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, è pervenuta un'osservazione da parte del proprietario di un'area interessata dalle opere da realizzare;

VISTI i resoconti verbali delle due riunioni della Conferenza di Servizi tenutesi



rispettivamente in data 31 maggio 2016 e in data 15 settembre 2016, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegati 1 e 2*);

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza di Servizi è stato, tra l'altro, dato conto dell'osservazione pervenuta, e acquisita agli atti del procedimento, con le relative controdeduzioni da parte di Terna, come risulta dal resoconto verbale della riunione del 15 settembre 2016;

VISTA la nota prot. n. 0008262 del 13 settembre 2016, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente – Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità, relativamente all'intervento in questione;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ma che alcune delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra altresì nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Incidenza, poiché il tracciato dell'elettrodotto in cavo da realizzare ricade parzialmente all'interno del Sito di Importanza Comunitaria "Torrente Stirone" (IT4020003);

VISTO il parere espresso, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, dal Soprintendente per le belle arti e il paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con la nota prot. n. 4898 del 15 giugno 2016;

VISTO il parere espresso, ad esito della procedura di Valutazione di Incidenza, dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Occidentale "Parchi del Ducato", con la Determinazione n. 472 del 19 luglio 2016;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la deliberazione n. 1589 del 3 ottobre 2016, con la quale la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;



VISTO l' "Atto di accettazione" prot. TERNARETISRL/P20170000053 del 29 marzo 2017, con il quale Terna Rete Italia S.r.l. ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonché le determinazioni della citata Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato alla linea 132 kV n. 672 "Fiorenzuola – Fidenza" dal sostegno n. 58 alla Cabina Primaria "Fidenza", nel Comune di Fidenza (PR)
2. , con le prescrizioni di cui in premessa.
3. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n. DU23672E1BDX28644 rev.01 del 02.02.2015, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna Rete Italia S.r.l., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 10234341005), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
4. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Fidenza confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.



Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui ai resoconti verbali della Conferenza di Servizi (*Allegati 1 e 2*), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna Rete Italia S.r.l., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo deve attenersi a quanto previsto dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-*bis*, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo n. 152/2006.
5. Le opere devono essere realizzate nel termine di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna Rete Italia S.r.l. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna Rete Italia S.r.l. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio del nuovo tratto di elettrodotto, Terna Rete Italia S.r.l. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna Rete Italia S.r.l. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna Rete Italia S.r.l.



Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna Rete Italia S.r.l. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna Rete Italia S.r.l.

Roma, 10 aprile 2017

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)